

Art. 1.3 - Deroghe alle presenti Norme

Ai sensi dell'art. 16 della legge 6/8/1967 n. 765 deroghe alle presenti norme possono essere concesse dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, fatta salva la osservanza dell'art. 3 della legge 21/12/1955 n. 1357.

Ogni deroga non compresa tra le sopraddette costituisce variante al P.R.G.I.; per essa si procederà nei modi e termini di legge.